

355 AI RELIGIOSI (30)

Vetralla, 18 ottobre 1766.

Dà alcune disposizioni per la corrispondenza epistolare in Congregazione.

Paolo della Croce Preposito Generale della Congregazione della Passione SS.ma di Gesù Cristo

Avendo certa notizia che i nostri diletteissimi fratelli e figli non hanno più quella filiale libertà di scrivere e ricorrere ai Superiori maggiori, come al Preposito e Provinciale e Consultori generali e Provinciali; Noi pertanto, per ovviare a tal disordine, crediamo esser nostro preciso obbligo di coscienza di emanare le seguenti ordinazioni:

1. Ordiniamo e comandiamo a tutti i RR. PP. Rettori di leggere tutte le lettere dei loro sudditi, *nemine excepto*, tanto quando vanno alla posta, che quando vengono, così quelle che vanno o vengono fuori di posta, a riserva delle lettere che vengono dirette ai PP. Missionari, quando però son tornati di fresco dalla Missione. In altro tempo sia in arbitrio dei medesimi PP. Rettori di leggerle.
2. Proibiamo ai suddetti PP. Rettori d'impedire ai sudditi lo scrivere al P. Preposito e agli altri Superiori maggiori come sopra, e ciò né direttamente né indirettamente con cenni o borbotti, proibendoli rigorosamente anche con precetto di ubbidienza, di poter aprire o leggere le lettere dei Superiori maggiori come sopra, dirette a sudditi e viceversa dei sudditi dirette a Superiori maggiori.
3. Esortiamo i PP. Rettori che per obbligo di lor coscienza *iuxta regulas* non permettano che vadano i Religiosi soli senza compagno, essendo punto gravissimo, a riserva però delle necessarie questue, purché conoscano che il soggetto che mandano per la questua, sia Religioso di fondo di timor di Dio, ed ordiniamo con tutto il rigore che venuti i fratelli dalla questua, se gli faccia fare sei o otto giorni di esercizi, senza impiegarli in altro che nelle cose più necessarie del Ritiro.
4. Ordiniamo in fine che questi nostri decreti siano esattamente osservati e comandiamo al M. R. P. Provinciale che invigili sopra l'esatta osservanza ed ai trasgressori, tanto Rettori che altri sudditi, ne riserviamo le pene a nostro arbitrio, anche di carcere (1) e di sospensione dall'ufficio, se sarà di bisogno. Dato in questo Ritiro di S. Angelo, in atto di Capitolo Provinciale, questo dì 18 ottobre 1766

Paolo Della Croce, Prep. Generale

355

1. E' l'unica volta che nel fondatore si trova questo tipo di minaccia.